

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1017 del 01/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ FANTINELLI TERENZIO SRL CON SEDE LEGALE A PIANEZZE (VI), VIA XXV APRILE N. 19, ED IMPIANTO IN COMUNE DI BONDENO, VIA SAN BIAGIO N. 42. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO CON STOCCAGGIO E REFRIGERAZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1059 del 28/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno uno MARZO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

**Sinadoc. Pratica 25273/2016/fd-tc**

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società FANTINELLI TERENCEO SRL con sede legale a PIANEZZE (VI), VIA XXV APRILE N. 19, ed impianto in COMUNE DI BONDENO, VIA SAN BIAGIO N. 42. Pratica del SUAP del Comune di Bondeno n. 432/2016 con prot. n. 23759 del 12/08/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di COMMERCIO CON STOCCAGGIO E REFRIGERAZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.

**I L D I R I G E N T E**

- Vista la domanda presentata in data 12/08/2016 al SUAP del Comune di Bondeno, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 18/08/2016 con il n. 8836, dalla Società FANTINELLI TERENCEO SRL, nella persona di FANTINELLI TERENCEO in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale a PIANEZZE (VI), VIA XXV APRILE N. 19, ed impianto in COMUNE DI BONDENO, VIA SAN BIAGIO N. 42, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività, di COMMERCIO CON STOCCAGGIO E REFRIGERAZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
  - DIgs 152/2006 e s.m.i.;
  - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - L.R. n. 5/06;
  - L.R. 21/2012;
  - L. 447/95

- visti, altresì:
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- vista la relazione tecnica di ARPAE Ferrara – Servizi Territoriali, di P.G. n. 9733 del 12/09/2016, in cui non si evidenziano elementi ostativi di carattere ambientale al rilascio dell'autorizzazione dello scarico industriale (definito nella planimetria allegata alla domanda come S1) nel canale Ortigale, nel rispetto dei limiti della tab. 3 all. 5 del D.Lgs. n. 152/06 e con l'inserimento nel sistema di un misuratore di flusso e invio di una relazione annuale per la valutazione della portata dell'acqua scaricata;
- vista la nota del SUAP del Comune di Bondeno, in data 23/11/2016 di prot. n. 33922, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 25/11/2016 con il n. 12479, con cui veniva trasmesso alla ditta una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., informando la ditta che poteva presentare eventuali osservazioni corredate da documenti, evidenziando le ragioni per le quali si ritengono non fondati o non pertinenti i motivi ostativi, con contestuale interruzione dei termini del procedimento;
- vista la nota del SUAP del Comune di Bondeno, del 18/01/2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 19/01/2017 con il n. 514, con cui trasmetteva i seguenti pareri:
  - parere favorevole con prescrizioni del Servizio Ambiente del Comune di Bondeno, con nota di P.G. n. 1032 del 13/01/2017, in merito all'impatto acustico;
  - il nulla osta, sotto il profilo idraulico, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, del 07/10/2016 di prot. n. 15339, in merito allo scarico indiretto nello scolo Ortigale delle acque reflue industriali e meteoriche;
  - la nota di HERA spa, di prot. n. 94726 del 22/08/2016, con cui esprime parere di conformità per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche, di classe A, nella pubblica fognatura, denominato **S2** nella planimetria allegata alla domanda;

- considerato che, la nota sopramenzionata, facendo seguito alla precedente nota di prot. n. 33922 del 23/11/2016, con la quale veniva precisato che la comunicazione di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. ha interrotto il termine di conclusione del procedimento, il cui termine ha ripreso nuovamente a decorrere dal 03/12/2016, alla data di presentazione delle osservazioni.
- vista la nota di HERA spa, in data 08/02/2017 di prot. n. 15184, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 10/02/2017 con il n. 1411, con cui esprime nulla osta per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e per lo scarico delle acque reflue produttive, e parere non favorevole per l'allaccio delle acque meteoriche dei piazzali (da cui si evidenzia l'impossibilità di allacciare lo scarico che recapita nello scolo Ortigale nella pubblica fognatura;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Bondeno alla Società FANTINELLI TERENCEO SRL nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a PIANEZZE (VI), VIA XXV APRILE N. 19, ed impianto in COMUNE DI BONDENO, VIA SAN BIAGIO N. 42, codice fiscale n. 03488350244 per l'esercizio dell'attività di COMMERCIO CON STOCCAGGIO E REFRIGERAZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<b>Acqua</b>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui all'art. 124 del D.Lgs 152/06	<b>ARPAE SAC</b>
<b>Rumore</b>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>COMUNE</b>

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI

1. Lo scarico autorizzato di acque di processo, costituite da acque di due pozzi artesiani opportunamente degasate utilizzate per il raffreddamento del condensatore (ad ammoniaca nelle vecchie celle e a soluzione acqua/glicole etilenico nelle nuove celle) nonché del fascio turbiero e allo sbrinamento delle alette degli evaporatori, è quello indicato come **S1** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".

2. Lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 all. 5 del D.Lgs. n. 152/06, per le acque superficiali.
3. Deve essere inserito nel sistema un misuratore di flusso e deve essere inviata ad ARPAE di Ferrara una relazione annuale per la valutazione della portata dell'acqua scaricata.
4. L'impianto e la rete fognaria devono essere realizzati come rappresentato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" – scarichi in acque superficiali.
5. In caso di danno o rottura ai manufatti relativi all'impianto di scarico, si fa obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed all'ARPAE di Ferrara.
6. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive, in casi di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.
7. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso.
8. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
9. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

## **B) RUMORE**

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.
3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali ed in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività (limiti di velocità, diluizione dei passaggi nel tempo e se fattibile, l'eventuale spegnimento dei mezzi pesanti durante le fasi di carico-scarico).

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Bondeno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente  
La Responsabile della Struttura  
- Ing. Paola Magri -

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**